

Convenzione concernente la Banca dei Regolamenti Internazionali¹

(del 20 gennaio 1930)²

I rappresentanti debitamente autorizzati dei Governi di Belgio, Francia, Germania, Giappone³, Italia e Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord da una parte,

e i rappresentanti debitamente autorizzati del Governo della Confederazione svizzera dall'altra,

riuniti alla Conferenza dell'Aja del gennaio 1930, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

La Svizzera si impegna a concedere senza ritardo alla Banca dei Regolamenti Internazionali la Carta costitutiva, avente forza di legge, qui di seguito riportata; a non abrogare questa Carta, a non apportarvi modificazioni né aggiunte e a non sanzionare le modificazioni allo Statuto della Banca di cui al paragrafo 4. della Carta, se non d'accordo con gli altri Governi firmatari.

¹ Le note a piè di pagina di questo documento sono state redatte a scopo esplicativo dal Servizio giuridico della Banca.

² Versioni originali in francese e inglese: Società delle Nazioni Unite, Raccolta dei trattati, vol. 104, p. 441 (comprehensive di Carta costitutiva e Statuto); traduzione italiana: Raccolta sistematica del diritto federale (svizzero) 0.192.122.971 (comprensiva di Carta costitutiva).

³ Secondo la comunicazione del Governo svizzero del 26 dicembre 1952, il Giappone ha rinunciato a tutti i diritti, titoli e interessi da esso acquistati in virtù della Convenzione.

Articolo 2

Qualunque controversia tra il Governo svizzero e uno qualsiasi degli altri Governi firmatari concernente l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione sarà deferita al Tribunale arbitrale previsto dall'Accordo dell'Aja del gennaio 1930. Il Governo svizzero potrà designare un membro che eserciterà le sue funzioni in occasione di queste controversie; il Presidente vi avrà voto decisivo. Ricorrendo a detto Tribunale, le parti possono sempre mettersi d'accordo per sottoporre la loro controversia al Presidente o a uno dei membri del Tribunale scelto come arbitro unico.

Articolo 3

La presente Convenzione è conclusa per la durata di 15 anni. Da parte della Svizzera essa è conclusa sotto riserva di ratifica ed entrerà in vigore al momento della ratifica del Governo della Confederazione svizzera.

Lo strumento di ratifica sarà depositato presso il Ministero degli Affari esteri a Parigi. Appena essa sarà entrata in vigore, il Governo svizzero inizierà la procedura costituzionale necessaria per ottenere il consenso del popolo svizzero a mantenere in vigore le disposizioni della presente Convenzione per tutta la durata della Banca. Dopo che questi provvedimenti avranno ottenuto pieno effetto, il Governo svizzero ne darà comunicazione agli altri Governi firmatari e le stesse disposizioni diverranno valide per la durata della Banca⁴.

[Testo della Carta costitutiva].

Fatto all'Aja il 20 gennaio 1930.

⁴ Il 10 giugno 1930 la Convenzione è stata prorogata per tutta la durata della Banca.